



COMUNE DI DUEVILLE
Provincia di Vicenza

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 18 DEL 29/05/2012

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione, nel Comune di Dueville, dell'Imposta Municipale Propria, ad integrazione e in osservanza del disposto dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 e degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, in quanto compatibili, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il presente regolamento viene redatto nell'esercizio della potestà regolamentare attribuita all'Ente Locale dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti e del Regolamento generale delle entrate tributarie approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 20.03.2007.

Art. 2

Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari e da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.
2. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

Art. 3

Determinazione della base imponibile delle aree edificabili

1. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione.
2. Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, la Giunta Comunale può determinare periodicamente e per zone omogenee valori medi di riferimento delle aree fabbricabili avvalendosi eventualmente anche di professionisti ed esperti esterni, fatto salvo il principio secondo cui il valore dell'area edificabile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione. I valori come precedentemente determinati valgono anche per gli anni successivi in assenza di un nuovo provvedimento.
3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 2 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza di imposta versata a tale titolo.

Art. 4

Versamenti

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
2. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 5

Riduzioni d'imposta

1. Si applica la riduzione alla metà della base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente)

non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria e comporta come conseguenza la chiusura dell'erogazione dei pubblici servizi. In particolare, si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che necessitano di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della Legge 5 agosto 1978, n. 547, al fine di consentire il superamento delle condizioni di inagibilità o inabitabilità. Qualora il fabbricato sia costituito da più unità immobiliari, anche con diversa destinazione d'uso, ove risultino inagibili o inabitabili singole unità immobiliari, le riduzioni d'imposta saranno applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero fabbricato.

2. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

3. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante l'impiego di proprio personale tecnico, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.

4. Sono altresì considerati inagibili gli edifici per i quali è stata emessa ordinanza di sgombero, demolizione o di ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.

Art. 6

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2012 .